

**REGOLAMENTO (CE) N. 2878/95 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2064/95<sup>(7)</sup>, fissa all'articolo 7, paragrafo 1, il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto, all'articolo 9, paragrafo 2 il termine di presentazione della domanda di messa sotto controllo e all'articolo 11 il termine per le comunicazioni da parte delle imprese di sgranatura delle quantità di cotone non sgranato prodotte; che lo stesso regolamento fissa all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, le conseguenze del ritardo nella presentazione della domanda di aiuto; che questi termini rischiano di compromettere il rispetto del termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95 per il pagamento dell'aiuto; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno anticipare al massimo le date previste all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1201/89, senza comunque creare perturbazioni nelle transazioni commerciali del settore;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89, se la domanda di aiuto è

presentata prima della domanda di messa sotto controllo, deve essere costituita una cauzione; che a decorrere dal 1° febbraio 1995, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il valore in ecu di taluni prezzi e importi è stato modificato per neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, che fino al 31 gennaio 1995 si applicava ai tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura;

considerando che i nuovi valori in ecu dei suddetti importi vengono stabiliti a partire dal 1° febbraio 1995 secondo le regole di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95<sup>(9)</sup>;

considerando che è opportuno arrotondare il valore della cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che la modifica apportata all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1201/89 con il regolamento (CE) n. 2064/95 non è corretta in tutte le versioni linguistiche; che, per ragioni di chiarezza, è necessario sostituire il testo completo della suddetta lettera b) con un nuovo testo in cui figurano tutte le precedenti modifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1201/89 è modificato come segue:

1) all'articolo 5, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, se la domanda di aiuto è presentata:

— dal 1° al 15 aprile della campagna per la quale viene chiesto l'aiuto, l'aiuto da concedere è quello valido il 31 marzo precedente, ridotto del 50 %;

— dopo il 15 aprile della campagna suddetta, la domanda di aiuto è respinta.»;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.<sup>(7)</sup> GU n. L 204 del 30. 8. 1995, pag. 8.<sup>(8)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(9)</sup> GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.